

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A
NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEC. LEG.VO 165/2001 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Sommario.

**PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Ambito di applicazione.
- Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi.
- Art. 3 – Tipologie contrattuali.

**PARTE II
MODALITA' DI CONFERIMENTO E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI**

- Art. 4 – Titolarità al conferimento degli incarichi.
- Art. 5 – Procedura per l'affidamento dell'incarico.
- Art. 6 – Procedura di valutazione comparativa ed individuazione del contraente.
- Art. 7 – Efficacia dei contratti.
- Art. 8 – Competenza amministrativo/procedurale.
- Art. 9 – Limiti e divieti per l'affidamento degli incarichi.
- Art. 10 – Modalità di svolgimento delle prestazioni.
- Art. 11 – Durata dei contratti.

**PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 12 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.
- Art. 13 – Liquidazione del compenso.
- Art. 14 - Sospensione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
- Art. 15 – Facoltà di recesso dal contratto.
- Art. 16 - Trattamento contributivo, assicurativo e fiscale.
- Art. 17 - Pubblicità.
- Art. 18 - Responsabilità.
- Art. 19 - Disposizioni finali.

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Le norme contenute nel presente disciplinare si applicano a tutti gli incarichi collaborazione sia di natura coordinata e continuativa che di natura occasionale di cui all'art. 7, comma 6, Dec. Leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, conferiti sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 2222 – 2228 e 2229 – 2238 del Codice Civile, a prescindere dalla fonte di finanziamento e nel rispetto di eventuali limiti di spesa previsti nella normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 2 (Presupposti per il conferimento degli incarichi)

L'affidamento dell'incarico è consentito per lo svolgimento di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata in presenza di motivi eccezionali e straordinari.

Il contraente dovrà essere un esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da:

- Professionisti iscritti in ordini o albi;
- Soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo;
- Soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali;
- Soggetti che operino nel campo dell'attività informatica;
- Soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- Soggetti che operino nel campo dei servizi di orientamento, compreso il collocamento;
- Soggetti che operino nel campo dei servizi di certificazione di contratti di lavoro di cui al Dec. Leg.vo 10 settembre 2003 n. 276;

purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'incarico può essere affidato solo dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di far fronte alle esigenze dell'Ente utilizzando personale in servizio.

L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e/o a progetti specifici determinati nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento all'OGS.

Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico, modalità e criteri per lo svolgimento dello stesso.

Art. 3
(Tipologie contrattuali)

Ai fini del presente Disciplinare:

- a) per **collaborazione occasionale professionale** deve intendersi la prestazione intellettuale, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2229 – 2238 C.C., per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali.
- b) Per **collaborazione occasionale non abituale** deve intendersi la prestazione d'opera svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 – 2228 C.C., in modo saltuario o con l'esecuzione di una o più prestazioni occasionali;
- c) per **collaborazione coordinata e continuativa** deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 – 2228 C.C., mediante una pluralità di prestazioni ripetute in modo continuativo nel tempo e collegate funzionalmente all'attività esercitata dal committente, in assenza di una subordinazione ed in un ambito prestabilito dal committente stesso per il perseguimento di un determinato obiettivo.

Art. 4
(Titolarità al conferimento degli incarichi)

La titolarità al conferimento dell'incarico è riconosciuta esclusivamente in capo al Direttore Generale, ai Direttori di Dipartimento e delle Strutture tecniche di Servizio e ai Dirigenti amministrativi.

PARTE II
MODALITA' DI CONFERIMENTO E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

Art. 5
(Procedura per l'affidamento dell'incarico)

L'autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento degli incarichi in questione è disposta con atto del Direttore/Dirigente competente (Direttore Generale, Direttori di Dipartimento e Strutture Tecniche, Dirigenti Amministrativi) ognuno nell'ambito e con riferimento alle proprie sfere di competenza previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 2 con particolare riferimento all'accertamento concernente l'impossibilità oggettiva di far fronte alle esigenze dell'Ente utilizzando personale in servizio.

Nell'atto del Direttore/Dirigente dovranno essere espresse in particolare le motivazioni inerenti l'affidamento dell'incarico e quindi preventivamente e puntualmente definiti:

- l'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'Ente;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- la durata dell'incarico;
- il compenso da attribuirsi per la prestazione richiesta;
- le modalità ed i criteri di svolgimento dell'incarico, nonché la durata dello stesso.

La necessità di ricorrere ad incarichi esterni viene resa nota attraverso pubblico avviso di selezione da pubblicarsi nel sito Internet dell'OGS per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi, avviso nel quale sono evidenziati e riportati tutti gli elementi e le precisazioni di cui al comma precedente già contenuti nell'atto autorizzativo.

Gli incarichi di collaborazione sono conferiti a mezzo di procedura di valutazione comparativa da svolgersi secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 6

(Procedura di valutazione comparativa ed individuazione del contraente)

La scelta del contraente viene effettuata sulla base di una procedura di valutazione comparativa dei curricula ricevuti, a seguito dell'avviso pubblicato nel sito Internet dell'OGS per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, considerando la capacità acquisita, nonché i titoli culturali e professionali acquisiti, che saranno valutati tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l'espletamento dello specifico incarico.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria per un compenso di modica entità fissato in € 1.000,00 (Euro mille). Tale importo potrà essere aggiornato periodicamente dal Direttore Generale dell'OGS.

Il conferimento dell'incarico dovrà essere disciplinato da apposito contratto.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Dec. Leg.vo 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente / Direttore della struttura che affida l'incarico.

Art. 7

(Efficacia dei contratti)

L'efficacia dei contratti è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

L'efficacia dei contratti relativi ad attività di consulenza, è sospesa, anche in caso di esito positivo del controllo di cui al comma 1, fino alla pubblicazione dei medesimi sul sito Internet dell'OGS. Gli stessi contratti produrranno i propri effetti dalla data di pubblicazione sul suddetto sito Internet.

Art. 8

(Competenza amministrativo/ procedurale)

La procedura e gli atti amministrativi necessari per il conferimento degli incarichi oggetto del presente disciplinare sono affidati all'esclusiva competenza della Direzione per la gestione delle Risorse Umane dell'OGS, sulla base delle richieste formulate dal Direttore/Dirigente interessato, ferma la responsabilità di questi ultimi in merito alla valutazione di sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti per il conferimento degli incarichi in oggetto.

Art. 9

(Limiti e divieti per l'affidamento degli incarichi)

Gli incarichi di collaborazione nella forma di lavoro autonomo, non possono essere conferiti a dipendenti in servizio presso l'OGS anche in regime di part-time.

Gli incarichi di collaborazione non possono essere conferiti a personale OGS cessato dal servizio che abbia conseguito il requisito previsto per il pensionamento di anzianità.

Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare, a personale cessato dal servizio che abbia conseguito il requisito previsto per il pensionamento di anzianità presso amministrazioni diverse dall'OGS, solo nel caso in cui nei cinque anni precedenti la data della cessazione dal servizio, il soggetto cessato non abbia avuto rapporti di lavoro con l'OGS.

Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare, a personale cessato dal servizio che abbia conseguito il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia presso qualsiasi amministrazione, compreso l'OGS.

Nel caso in cui l'incarico abbia ad oggetto una collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze funzionali al raggiungimento degli obiettivi, il contratto può prevedere una clausola di esclusività della prestazione a favore dell'OGS.

La persona individuata per lo svolgimento dell'incarico attraverso la procedura comparativa deve presentare una dichiarazione attestante la professione e/o il suo stato di dipendente pubblico al fine di appurare l'inesistenza di incompatibilità e altre eventuali cause ostative al conferimento dell'incarico. Nel caso in cui il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia un pubblico dipendente, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001.

Art. 10 (Modalità di svolgimento delle prestazioni)

La prestazione deve essere svolta personalmente dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario.

Il collaboratore, se espressamente autorizzato, può utilizzare le apparecchiature e le strutture dell'OGS senza che tale utilizzo implichi, in nessun caso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 11 (Durata dei contratti)

La durata dell'incarico, considerati i presupposti di straordinarietà che lo legittimano, deve essere puntualmente determinata.

Non è ammesso il rinnovo dell'incarico a qualsiasi titolo conferito.

Gli incarichi conferiti per lo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa non possono eccedere la durata del programma o del progetto o fasi di essi, alla cui attuazione l'incarico è finalizzato.

E' ammissibile una proroga dell'incarico qualora la stessa sia funzionale al completamento del programma o del progetto alla cui attuazione l'incarico è finalizzato, fermo restando il compenso pattuito.

Art. 12

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

Il Direttore/Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore/Dirigente può chiedere al soggetto di integrare i risultati entro un termine non superiore ai 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Direttore/Dirigente può richiedere al soggetto di integrare i risultati entro un termine non superiore ai 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione dell'attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 13

(Liquidazione del compenso)

La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione, salvo diversa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 14

(Sospensione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa)

E' causa di sospensione dell'incarico, conferito nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, la malattia superiore ai trenta giorni; in tale caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione.

Qualora al tempo della cessazione della causa di sospensione l'obiettivo per il quale è stato conferito l'incarico sia stato raggiunto, la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.

E' altresì causa di sospensione dell'incarico, conferito nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, la maternità, per la cui disciplina si rinvia al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007.

Art. 15

(Recesso dal contratto)

L'OGS può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.

Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine nel rispetto del termine di preavviso, oggetto di apposita disciplina nell'ambito del contratto; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.

In caso di recesso del collaboratore in assenza del preavviso previsto dal contratto, l'OGS può applicare al compenso determinato una detrazione, individuata nel contratto, a titolo di penale.

Art. 16
(Trattamento contributivo, assicurativo e fiscale)

Il compenso per la collaborazione è soggetto alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico, relativamente al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
(Pubblicità)

Dell'avviso di cui all'art. 6 del presente disciplinare viene data adeguata pubblicità tramite il sito Internet dell'OGS ed, eventualmente, attraverso altri mezzi di comunicazione.

Dell'esito della procedura comparativa di cui al medesimo art. 6 sopra citato deve essere data la stessa pubblicità di cui al comma precedente.

L'OGS rende noti gli incarichi di collaborazione conferiti mediante pubblicizzazione degli stessi per via telematica sul proprio sito Internet con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico.

Art. 18
(Responsabilità)

L'incarico conferito in violazione dei presupposti di legittimità di cui all'art. 2 del presente disciplinare costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie ovvero l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Direttore/Dirigente che ha stipulato il contratto.

Si intendono ordinarie tutte quelle funzioni il cui svolgimento non necessita di una particolare competenza specialistica tipica dell'attività di studio, ricerca e consulenza.

Art. 19
(Disposizioni finali)

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al conferimento di incarichi di collaborazione attivati in relazione all'art. 7, comma 6, Dec. Leg.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente disciplinare regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della data di adozione.